

Si fa valere a questo riguardo che, nella specie, le circostanze della vertenza, a partire dal 1995, ritornano ora per la terza volta davanti alla giurisdizione comunitaria, senza che la Commissione abbia a tutt'oggi correttamente compiuto ciò che ancora in quella data avrebbe dovuto effettuare, ossia la valutazione di conformità delle accertate variazioni rispetto all'oggetto, all'economia e alla finalità del progetto originario ammesso a contributo.

(¹) Raccolta P. I-6831.

(²) Causa T-241/00 (Raccolta p. II-1251).

Ricorso della sig.ra Lucía Recalde Langarica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 agosto 2003

(Causa T-283/03)

(2003/C 239/47)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

L'8 agosto 2003, la sig.ra Lucía Recalde Langarica, con domicilio in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Ramón García-Gallardo e M. Dolores Domínguez Pérez, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 8 maggio 2003, che ha respinto il reclamo con il quale la ricorrente aveva chiesto l'annullamento, in via formale e definitiva, della decisione di revocare il suo diritto, statutariamente previsto, all'indennità di dislocazione, e la conferma del suo diritto a percepire tale indennità, nonché altre indennità supplementari;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina che ha respinto il reclamo con il quale la ricorrente aveva chiesto l'annullamento, in via formale e definitiva, della decisione negatoria del suo diritto, statutariamente previsto, all'indennità di dislocazione, e la conferma del suo diritto a percepire tale indennità, unitamente ad altre indennità connesse a quest'ultima, quale, in particolare, l'indennità di prima sistemazione nel suo attuale luogo di lavoro.

A questo proposito, viene precisato che la decisione impugnata sostituisce una precedente decisione annullata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee con sentenza 20 settembre 2001 (¹).

A sostegno delle sue pretese, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- violazione dei diritti della difesa, a motivo dell'assenza di un'istruttoria completa;
- errore manifesto nella valutazione dei fatti e, in particolare, nella valutazione del luogo di attività principale o di residenza abituale durante il periodo di riferimento. In subordine, alla Commissione viene addebitato di aver misconosciuto il fatto che la permanenza della ricorrente a Bruxelles non ha in alcun modo superato il periodo di riferimento, e, in ulteriore subordine, di non aver applicato l'eccezione relativa ai «servizi effettuati per un altro Stato», prevista dall'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto.

(¹) Causa T-344/99, Recalde Langarica/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-183 e II-833).

Ricorso della S.I.M.SA. srl contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 18 agosto 2003

(Causa T-287/03)

(2003/C 239/48)

(Lingua processuale : l'italiano)

Il 18 agosto 2003, la S.I.M.SA. srl, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Arcangelo Calabrese, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la lettera della Commissione datata 30 aprile 2002 D/52107, COMP/G1/D(02)400 PI/cpb, sconosciuta alla ricorrente, con la quale la Commissione ha consultato le Autorità italiane, invitandole ad esprimere il loro assenso o meno circa il rilascio ad una richiedente diversa dalla ricorrente dei medesimi documenti richiesti in copia dalla ricorrente;